

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1872

**Cont. n. 151/11/FO Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. R.G. n. 20607/2010 - M.R. c/ Regione Puglia + Innovapuglia S.p.a. Autorizzazione al componimento bonario e approvazione verbale di conciliazione.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, sulla base dell'istruttoria espletata dal titolare della Posizione Organizzativa "Supporto ciclo performance, risorse umane, adempimenti privacy, trasparenza e anticorruzione", Dott. Giovanni Marangi e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, Dott.ssa Claudia Claudi, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Avv. Gianna Elisa Berlingiero, nonché dall'Avv. Coordinatore Rossana Lanza e dall'Avvocato incaricato Isabella Fornelli, riferisce quanto segue:

**Visti:**

- la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)";
- la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";
- la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;

**Considerato che:**

- 1) con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19/11/2010 (R.G. n. 20607/2010), la sig.ra R. M. conveniva in giudizio Innovapuglia SpA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via preliminare accertare e dichiarare la violazione degli artt. 18; 27; 28 del D. Lgs. 276/2003 da parte delle odierne resistenti; in subordine accertare e dichiarare la violazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2005 posta in essere dalla oggi Innovapuglia spa società in house dello Regione Puglia e quindi la nullità dei contratti a progetto siglati e conseguentemente dichiarare che tra le parti si è instaurato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 13.05.2005, ovvero dal 04.09.2006; ovvero dal 15.10.2007; ovvero dal 16.09.2008, ovvero dal 10.02.2009; accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi di subordinazione del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti del presente giudizio; accertare, e per l'effetto condannare la Innovapuglia S.p.a. e la Regione Puglia, coobbligati in solido, al pagamento in favore dell'istante, della somma complessiva di € 64.997,70 a titolo di differenze retributive come da conteggio analitico che si allega al presente ricorso, spettanti per le mansioni effettivamente svolte, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al giorno dell'effettivo soddisfo; accertare e per l'effetto, condannare Innovapuglia S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riammettere in servizio la ricorrente reintegrandola nei medesimi livelli contrattuali e retributivi riservati ai propri dipendenti nonché al pagamento di tutte le mensilità maturate e maturande dal 01.06.2006, ovvero dal 01.07.2007, ovvero dal 1.08.2008, ovvero dal 1.01.2009, ovvero dal 1.07.2009 alla data della emananda sentenza (o a quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché alla copertura contributiva dovuta per il periodo di mancata prestazione lavorativa; accertare e per l'effetto condannare Innovapuglia S.p.a. e la Regione Puglia, coobbligati in solido, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento di tutti i danni subiti, per tutte le causali in ricorso, dalla ricorrente nella misura in cui sarà determinata in corso di causa equitativamente dal Giudice o anche a mezzo di espletando CTU, il tutto oltre a interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario"*;
- 2) a sostegno delle suddette pretese, la ricorrente deduceva di aver sottoscritto con la società Finpuglia S.p.A., divenuta in seguito Innovapuglia S.p.A., cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa

ai sensi degli artt. 61 e ss. D.Lgs. 276/03, aventi ad oggetto l'espletamento di attività operativa, compreso l'inserimento di dati nel sistema MIR ed il supporto al monitoraggio e controllo della spesa, per un periodo complessivo di cinque anni, percependo un compenso complessivo lordo di € 900,00 mensili e, di fatto, venendo distaccata presso gli uffici dell'Assessorato alle Attività Produttive - Settore Artigianato e PMI, siti in Bari, al Corso Sonnino n. 177;

- 3) con memorie difensive del 25/06/2012 e 19/06/2012, si costituivano in giudizio Innovapuglia S.p.A. e la Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che contestavano le tesi difensive della ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda;
- 4) istruita la controversia, a seguito dell'invito del G.L. a coltivare il tentativo di conciliazione, Innovapuglia S.p.A. e la ricorrente si scambiavano delle proposte conciliative. Nello specifico, la sig.ra R. M, con memoria autorizzata del 29/01/2019, pur ribadendo la nullità dei contratti a progetto siglati, dichiarava la propria disponibilità a conciliare la lite mediante la corresponsione della somma netta di € 20.000,00 oltre ad un contributo per spese legali;
- 5) all'udienza del 31/01/2019 il G.L., dopo ampia discussione tra le parti, formulava una proposta conciliativa, ponendo a carico di Innovapuglia S.p.A. la corresponsione, in favore della ricorrente, della somma netta di € 15.000,00 (quindicimila), ed a carico della Regione Puglia il pagamento delle spese legali, quantificate in base ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda. Di tale proposta conciliativa, l'Avv. Isabella Fornelli dava comunicazione con pec del 31/01/2019, trasmettendo il relativo verbale di udienza;
- 6) con nota prot. n. AOO\_158/3923 del 04/06/2019, indirizzata alla Segreteria Generale della Presidenza, la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi chiedeva di valutare l'opportunità di conferire procura speciale al Funzionario Maria Teresa Laserra, al fine di presenziare all'udienza per la conciliazione della lite, fissata per il giorno 18/06/2019;
- 7) all'udienza del 18/06/2019, Innovapuglia S.p.A. si rendeva disponibile a corrispondere alla ricorrente, in via transattiva, la somma netta indicata dal Giudice; la Dott.ssa Maria Teresa Laserra, munita di procura speciale conferita dal Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia in data 12/06/2019, dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.L. alla citata udienza del 31/01/2019 in ordine alla corresponsione delle spese legali nella misura ivi indicata; anche la ricorrente dichiarava di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice nel verbale di udienza del 31/01/2019 in relazione sia all'offerta formalizzata nei suoi confronti, che alle spese legali;
- 8) la causa veniva rinviata all'udienza del 22/10/2019, per formalizzare la definizione conciliativa della lite.

#### **Considerato altresì che:**

- Innovapuglia S.p.A., convenuta principale nel giudizio R.G. n. 20607/2010 (in quanto con Finpuglia S.p.A., in seguito Innovapuglia S.p.A., la ricorrente aveva sottoscritto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa oggetto del giudizio), ha ritenuto di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.L., mediante il pagamento della somma netta di € 15.000,00;
- La Regione Puglia è stata invitata dal G.L., nella proposta da questi formulata, al pagamento delle sole spese legali, quantificate in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, per un importo calcolato, anche in relazione alla complessità della procedura, in € 9.792,96, comprensivo dell'aumento del 25% sul compenso tabellare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del succitato D.M. 55/2014;
- Il pagamento del suddetto importo, oltre a consentire un notevole risparmio di spesa per l'Amministrazione, consentirebbe anche di chiudere l'annosa vicenda, evitando l'alea del giudizio.

Le parti, pertanto, hanno raggiunto un accordo transattivo per la definizione di ogni reciproco diritto, ragione, azione, pretesa, riconducibili al giudizio di cui si è sopra riferito, alle condizioni di seguito riportate:

A) la sig.ra M.R rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio ed a qualunque altra pretesa, diritto, credito, anche di carattere risarcitorio, azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte o meno nel predetto giudizio e/o derivanti dagli interscambiati rapporti lavorativi con Innovapuglia S.p.A. e dall'attività espletata per la Regione Puglia, anche per i titoli non dedotti;

B) la Regione Puglia accetta le rinunce formulate dalla sig.ra M.R., rinunciando anch'essa a qualunque pretesa, indennità, diritto, credito, anche di carattere risarcitorio, azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte o meno nel predetto giudizio e/o derivanti dagli intercorsi rapporti con la sig.ra Ma R., anche per titoli non dedotti, e ferme restando tutte le eccezioni e argomentazioni difensive addotte dall'Amministrazione regionale, e senza che ciò significhi riconoscimento alcuno delle ragioni di controparte. Pertanto, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, si dichiara disponibile a provvedere al pagamento delle spese legali, per un importo pari ad € 9.792,96, a saldo e transazione di qualunque altra pretesa, compenso, diritto, credito, anche di carattere risarcitorio, azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte o meno nel predetto giudizio e/o derivanti dagli intercorsi rapporti con la sig.ra M. R. anche per titoli non dedotti;

C) la sig.ra M. R. accetta la somma offerta, alle condizioni di cui al punto B) e, con la percezione della stessa, dichiara che null'altro avrà a pretendere nei confronti della Regione Puglia per i titoli dedotti o meno in causa e comunque ad essi ricollegabili;

D) la Regione Puglia come sopra rappresentata e difesa, accetta le rinunce formulate dalla sig.ra M. R. nel precedente punto, dichiarando altresì che nulla avrà a pretendere nei confronti della ricorrente per i titoli dedotti o meno in giudizio e/o comunque allo stesso ricollegabili;

E) le parti convengono che l'importo di cui al precedente punto sub lett. B), sarà corrisposto dalla Regione Puglia entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo, mediante bonifico bancario in favore dell'Avv. Isabella Vitale, difensore della sig.ra M. R.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

#### **Si ritiene di:**

- transigere la controversia R.G. n. 20607/2010, per le ragioni esposte in parte motiva ed alle condizioni enunciate alle lett. A, B, C, D ed E;
- approvare lo schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- autorizzare la Dott.ssa Maria Teresa Laserra, munita di procura speciale conferita dal Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia in data 12.06.2019, e l'Avv. Isabella Fornelli, alla sottoscrizione del verbale di conciliazione;
- procedere alla prenotazione di spesa, per le sole spese legali, come specificato nella parte *"Copertura finanziaria"*.

#### **PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'Istruttoria svolta dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e confermata dall'Avvocato difensore della Regione, Isabella Fornelli, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

#### **Garanzie alla riservatezza**

*"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli*

*articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati"*

### **COPERTURA FINANZIARIA**

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 9.792,96, è garantita dalla Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021", come di seguito specificato:

#### PARTE SPESA

Bilancio Autonomo

Si dispone la prenotazione di spesa dell'importo di **€ 9.792,96** sul capitolo **1317** "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" - Esigibilità Esercizio Finanziario 2019.

CRA 66.03

Codice Piano dei Conti Finanziario: 1.10.05.04

Con successivi provvedimenti, si procederà all'impegno di spesa e alla liquidazione da parte della competente Sezione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario, dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, dall'Avvocato incaricato della difesa regionale, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi ai sensi di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
2. di prendere atto e di approvare la proposta di conciliazione, nei termini innanzi descritti riassuntivamente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di verbale di conciliazione, allegato alla presente, di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia;
3. di autorizzare la Dott.ssa Maria Teresa Laserra, munita di procura speciale conferita dal Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia in data 12/06/2019 e l'Avv. Isabella Fornelli, alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, come approvato dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i relativi adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di notificare il presente atto a:
  - Avvocatura regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

All. A)

**Verbale di conciliazione**

Addi, 22 ottobre 2019, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari dr.ssa Angela Vernia, sono comparsi:

la Sig.ra M. R. , C.F.: nata a  
e residente in , assistita  
dall'avv. Isabella Vitale

e

**INNOVAPUGLIA SpA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Domenico Garofalo

e

**REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale  
rappresentante *pro tempore* Dr. Michele Emiliano, con sede in Bari, Lungomare  
Nazario Sauro n. 31, C.F. 80017210727, per il tramite della **Dott.ssa Maria Teresa  
Laserra**, funzionario regionale, autorizzata alla sottoscrizione del presente verbale  
giusta procura speciale rilasciata dal Presidente p.t. della Giunta Regionale della  
Regione Puglia, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, dott. Michele  
Emiliano in data 12/06/2019 nonché giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. ....  
del ....., che si allega al presente verbale;

- l'**Avv. Isabella Fornelli**, difensore costituito della Regione Puglia.

**Premesso che**

A) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19/11/2010 R.G. n. 20607/2010, la sig.ra R. ....  
M: ha convenuto in giudizio Innovapuglia SpA, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, e la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"in via preliminare accertare e dichiarare la violazione degli artt. 18; 27;28 del D.  
Lgs. 276/2003 da parte delle odierne resistenti; in subordine accertare e dichiarare  
la violazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2005 posta in essere dalla oggi  
Innovapuglia spa società in house della Regione Puglia e quindi la nullità dei  
contratti a progetto siglati e conseguentemente dichiarare chè tra le parti si è  
instaurato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal  
13.05.2005, ovvero dal 04.09.2006; ovvero dal 15.10.2007; ovvero dal 16.09.2008,  
ovvero dal 10.02.2009;*



*accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi di subordinazione del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti del presente giudizio;*

*accertare, e per l'effetto condannare la Innovapuglia S.p.a. e la Regione Puglia, coobbligati in solido, al pagamento in favore dell'istante, della somma complessiva di € 64.997,70 a titolo di differenze retributive come da conteggio analitico che si allega al presente ricorso, spettanti per le mansioni effettivamente svolte, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al giorno dell'effettivo soddisfo;*

*accertare e per l'effetto, condannare Innovapuglia S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riammettere in servizio la ricorrente reintegrandola nei medesimi livelli contrattuali e retributivi riservati ai propri dipendenti nonché al pagamento di tutte le mensilità maturate e maturande dal 01.06.2006, ovvero dal 01.07.2007, ovvero dal 1.08.2008, ovvero dal 1.01.2009, ovvero dal 1.07.2009 alla data della emananda sentenza (o a quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché alla copertura contributiva dovuta per il periodo di mancata prestazione lavorativa;*

*accertare e per l'effetto condannare Innovapuglia S.p.a. e la Regione Puglia, coobbligati in solido, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento di tutti i danni subiti, per tutte le causali in ricorso, dalla ricorrente nella misura in cui sarà determinata in corso di causa equitativamente dal Giudice o anche a mezzo di espletanda CTU, il tutto oltre a interessi legali e svalutazione monetaria.*

*Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.*

B) A sostegno delle suddette pretese deduceva di aver sottoscritto con la società Finpuglia S.p.A., divenuta in seguito Innovapuglia S.p.A., ben cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 61 e ss. D.Lgs. 276/03, aventi ad oggetto l'espletamento di attività operativa compreso l'inserimento di dati nel sistema MIR ed il supporto al monitoraggio e controllo della spesa, per un periodo complessivo di ben cinque anni e percependo un compenso complessivo lordo di € 900,00 mensili, e di fatto veniva distaccata presso gli uffici dell'Assessorato alle Attività Produttive – Settore Artigianato e PMI, siti in Bari al



Corso Sonnino n. 177.

C) Con memorie difensive del 25/06/2012 e 19/06/2012, si costituivano in giudizio la Regione Puglia e Innovapuglia spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che contestavano le tesi difensive della ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda.

D) Istruita la controversia, a seguito dell'invito del G.L. a coltivare il tentativo di conciliazione, Innovapuglia SpA e la ricorrente si scambiavano proposte conciliative ed in specie la sig.ra R M , con memoria autorizzata del 29.01.2019, pur ribadendo la nullità dei contratti a progetto siglati, dichiarava la propria disponibilità a conciliare la lite mediante la corresponsione della somma netta di € 20.000,00 oltre ad un contributo per spese legali.

E) All'udienza del 31.01.2019, il G.L., dopo ampia discussione tra le parti, formulava una proposta conciliativa, ponendo a carico di Innovapuglia SpA la corresponsione in favore della ricorrente della somma netta di € 15.000,00 (quindicimila) ed a carico della Regione Puglia il pagamento delle spese legali, quantificate in base ai parametri minimi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della domanda.

F) All'udienza del 18.06.2019 Innovapuglia SpA si rendeva disponibile a corrispondere alla ricorrente, in via transattiva, la somma netta indicata dal Giudice; la Dott.ssa Maria Teresa Laserra, munita di procura speciale conferita dal Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia in data 12.06.2019, dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.L. alla citata udienza del 31.01.2019 in ordine alla corresponsione delle spese legali nella misura ivi indicata; anche la ricorrente dichiarava di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice nel verbale di udienza del 31.01.2019 in relazione sia all'offerta formalizzata nei suoi confronti che in ordine alle spese legali.

G) Le parti, pertanto, come sopra rappresentate ed assistite, dichiarano di conciliare, come in effetti conciliano, la controversia tra le stesse pendente alle seguenti

#### **Condizioni**

- 1) la premessa forma parte integrante del presente atto;
- 2) l'accordo ha valore novativo tra le parti;
- 3) la Innovapuglia SpA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, senza



riconoscimento alcuno della bontà e fondatezza delle avverse pretese ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio, si impegna a corrispondere alla sig.ra R M , a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, la somma netta di € 15.000,00 (quindicimila/00), che verrà versata nel termine di giorni quarantacinque dalla sottoscrizione del presente verbale mediante bonifico bancario sul conto corrente a quest'ultima intestato ed identificato dal seguente codice IBAN:

;

4) la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, ferme restando tutte le eccezioni e argomentazioni difensive addotte dall'Amministrazione regionale e senza che ciò significhi riconoscimento alcuno della bontà e fondatezza delle ragioni di controparte, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, verserà le spese legali dell'avv. Isabella Vitale, quantificate secondo i minimi previsti dalla legge professionale, pari ad euro 8.249,30 (ottomiladuecentoquarantanove/30), al netto degli oneri fiscali, come da nota specifica che si allega alla presente, entro giorni novanta dalla data di stipulazione del presente verbale mediante bonifico bancario sul conto corrente del suddetto difensore identificato dal seguente codice IBAN:

;

5) la sig.ra R M accetta l'offerta transattiva così come formulata ai precedenti punti 3) e 4) e dichiara che con il pagamento delle suddette somme rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio instaurato contro la Innovapuglia SpA e la Regione Puglia con il ricorso al Giudice del Lavoro di Bari di cui si è riferito al precedente punto A), rubricato sub n. 20607/2010 R.G., nonché a qualunque altra pretesa, compenso, interessi e rivalutazione monetaria, indennità, diritto, credito, anche di carattere risarcitorio, azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte o meno nel predetto giudizio e/o derivanti dall'intercorso rapporto di cui al presente giudizio e nella sua risoluzione, anche per titoli non dedotti, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il risarcimento del danno biologico, morale, professionale, esistenziale e da dequalificazione professionale, nonché per qualsivoglia ulteriore istituto legale e/o contrattuale, nessuno escluso, anche se non espressamente menzionato, rappresentando il presente atto transazione generale;



6) la Regione Puglia ed Innovapuglia SpA, come sopra rappresentate, dichiarano di accettare le rinunce testé formulate;

7) le parti dichiarano che all'esito del pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 3) e 4) non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o causa connessa, riconducibile e/o derivante dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione, rinunciando agli atti e alle azioni tutte promosse;

8) le parti dichiarano che le ulteriori spese di giustizia devono intendersi integralmente compensate fra le stesse, i cui procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13.8 del Nuovo ordinamento forense (L. n. 247/2012).

L.C.S.

Sig.ra R M per Regione Puglia  
Dott.ssa Maria Teresa Laserra

Avv. Isabella Vitale

Avv. Isabella Fornelli

per Innovapuglia SpA

Prof. Avv. Domenico Garofalo

Il Giudice

IL PRESENTE ALLEGATO  
E' COMPOSTO DA .....5..... FOGLI

5 LA DIRIGENTE  
(avv. Gianna Elisa Beffignato)